

Bruxelles, 1 luglio 1998

Frodi: La Commissione propone una serie di iniziative per combattere le frodi connesse agli strumenti di pagamento non in contanti

La Commissione europea ha lanciato una importante iniziativa contro le frodi e le contraffazioni connesse alle carte di pagamento, al denaro elettronico, agli assegni, all'home banking ed ad altri strumenti di pagamento non in contanti. La nuova strategia quadro, delineata in una Comunicazione, comprende due elementi. Anzitutto, viene proposta una azione comune diretta ad assicurare che le frodi connesse a tutti i tipi di strumenti di pagamento non in contanti vengano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri dell'UE. In secondo luogo, la Comunicazione delinea un'ampia strategia diretta a garantire la sicurezza delle operazioni di pagamento non in contanti per consumatori, imprese e altri soggetti in Europa. La tesi di fondo della Commissione è che i problemi relativi alle truffe e alla contraffazione di strumenti di pagamento non in contanti devono essere affrontati su vasta scala con una serie di iniziative esaurienti e coerenti.

Il documento è stato adottato per iniziativa dei Commissari Anita Gradin, (responsabile delle misure antifrodi), Mario Monti (servizi finanziari) e Yves-Thibault de Silguy (affari economici e finanziari).

L'uso di strumenti di pagamento non in contanti, come traveller's cheques, carte di credito, home e phone banking nonché le operazioni via Internet diventa sempre più diffuso. Ad esempio, il fatturato globale del solo settore delle carte elettroniche di pagamento si sta avvicinando rapidamente ai 2.000 miliardi di ECU all'anno. Di questi, circa 2,7 miliardi di ECU all'anno vengono dichiarati persi in conseguenza di frodi. Gli emettitori nell'UE subiscono circa il 25% di tutte le perdite nel settore delle carte di pagamento.

Mentre la criminalità nel settore delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento non in contanti si sta sempre più internazionalizzando, le misure per combatterla vengono prese prevalentemente a livello interno. Ciò ha portato a notevoli differenze nella normativa fra gli Stati membri e crea delle difficoltà nel combattere la criminalità internazionale.

Un ottimo esempio è fornito da un caso verificatosi in Germania l'anno scorso e connesso ad un distributore automatico di banconote. La truffa consisteva in un distributore automatico fasullo installato in un grande magazzino. I clienti, ignari della truffa, inserivano le proprie carte elettroniche nell'apparecchio, e, mentre quest'ultimo evidentemente non funzionava, il responsabile della truffa, all'interno di un'automobile poco distante, trasferiva i numeri di codice delle carte nel proprio apparecchio GSM, per poterli utilizzare successivamente.

La circostanza che la truffa fosse limitata alla sola Germania ha facilitato l'arresto del truffatore. Tuttavia, l'apparecchio GSM avrebbe potuto benissimo essere utilizzato nel vicino Belgio e in questo caso, le autorità belghe non avrebbero potuto individuare il responsabile della truffa fino a quando quest'ultimo non avesse cercato di utilizzare i dati rubati in Belgio, vale a dire per tutto il periodo in cui egli si fosse limitato a sfruttare esclusivamente operazioni elettroniche effettuate al di fuori del Belgio.

Su una scala più ampia, si sa che le organizzazioni criminali tendono ad approfittare delle differenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri, operando a partire dal mercato meno protetto. La sempre maggiore complessità e internazionalizzazione dei comportamenti criminali dimostra con tutta evidenza la necessità di una azione coordinata a livello europeo in questo settore.

Il quadro antifrodi proposto dalla Commissione consiste di due parti.

La prima parte, una proposta di Azione comune, descrive le fattispecie che dovrebbero essere considerate illeciti penali, indipendentemente dal tipo di strumento di pagamento oggetto della truffa. Fra i reati elencati figurano il furto o la contraffazione di uno strumento di pagamento; il possesso di uno strumento contraffatto o falsificato; l'utilizzo o l'accettazione coscienti di operazioni di pagamento effettuate attraverso uno strumento contraffatto o rubato; la manipolazione di dati come informazioni contabili; il possesso e l'uso di impianti per la costruzione di congegni per scopi illeciti. Ogni Stato membro dovrebbe inserire le fattispecie considerate illeciti dall'Azione comune nella propria legislazione nazionale.

L'Azione comune prevede inoltre dei meccanismi di cooperazione fra Stati membri. Essa chiede agli Stati membri di fare in modo che i servizi e gli organismi responsabili nel settore dei sistemi di pagamento cooperino nella lotta contro le frodi e la contraffazione degli strumenti di pagamento non in contanti.

La seconda parte del quadro antifrodi contiene una serie di *iniziative preventive* che vengono sottoposte all'attenzione di tutte le parti interessate. Tali iniziative che la Commissione invita le parti a prendere in esame sono le seguenti:

- *industria dei sistemi di pagamento*: migliorare la sicurezza dei sistemi e prodotti di pagamento; perfezionare gli strumenti per accedere ai prodotti di pagamento; formare ed educare gli utilizzatori di prodotti di pagamento.
- *emettitori e utilizzatori individuali*: promuovere un sistema equo e ragionevole di responsabilità fra le varie parti di un sistema di pagamento; incoraggiare la rapida individuazione degli illeciti.
- *autorità*: coordinare la raccolta delle informazioni e le iniziative di sensibilizzazione; assistere l'industria, gli emettitori e gli utilizzatori nei loro sforzi allo scopo di realizzare un contesto sicuro promuovendo un quadro di sostegno normativo e non normativo.

La Commissione invita tutte le parti interessate a reagire alle questioni sollevate nella Comunicazione, entro il 31 Dicembre 1998.

La Comunicazione rientra nel Piano d'azione sulla criminalità organizzata, adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997. Tale Piano d'azione, fra il resto, invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare ed affrontare, entro il 1998, il problema delle frodi e delle contraffazioni connesse a tutti gli strumenti di pagamento fra cui quelli elettronici.